



Berna, 18 settembre 2009

Destinatari:

Governi cantonali

**Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto:
apertura dell'indagine conoscitiva**

Signore e signori Consiglieri di Stato,

il 12 giugno 2009 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato la revisione totale della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (nLIVA). Dato che un referendum sembra inverosimile, la nuova legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2010. In conformità con l'articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta al Consiglio federale emanare prescrizioni d'esecuzione relative a questa legge. Inoltre, alcune disposizioni della nLIVA attribuiscono al Consiglio federale l'adozione delle modalità d'applicazione in diversi ambiti.

Secondo la legge federale sulla procedura di consultazione, per le ordinanze non è obbligatoriamente prevista una procedura di consultazione. Siccome il Parlamento ha deciso l'entrata in vigore della revisione totale della legge sull'IVA con effetto al 1° gennaio 2010, per ragioni di tempo non sarebbe inoltre possibile effettuare una formale procedura di consultazione. Tuttavia, i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati sono invitati a esprimere il loro parere nel quadro dell'indagine conoscitiva svolta dal Dipartimento federale delle finanze DFF.

Contenuto del progetto

L'adozione della nuova legge sull'imposta sul valore aggiunto, il 12 giugno 2009, ha permesso di raggiungere una tappa fondamentale verso la semplificazione dell'IVA. Questo obiettivo viene perseguito con l'emanazione della relativa ordinanza. La nuova ordinanza precisa le disposizioni legali in modo da migliorare ulteriormente la sicurezza giuridica e la trasparenza per i contribuenti. Inoltre, in alcuni punti essenziali, sostituisce le pubblicazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC. Il legislatore ha espresso in modo chiaro che le pubblicazioni dell'AFC non devono avere effetti vincolanti per i contribuenti. I punti importanti per la prassi e l'applicazione sono per questo motivo disciplinati nell'ordinanza. Così, il carattere obbligatorio delle disposizioni è rafforzato e i diritti acquisiti sono garantiti in tribunale. Inoltre, i 151 articoli che compongono la nuova ordinanza la rendono più esaustiva e dettagliata rispetto all'ordinanza attuale.



Alcuni punti centrali del progetto d'ordinanza sono presentati di seguito:

- Le esclusioni dall'imposta e le aliquote d'imposta non rientrano nella parte A della riforma dell'IVA. Di conseguenza, le disposizioni dell'ordinanza relative alle esclusioni e alle aliquote sono perlopiù riprese invariate.
- In conformità con l'articolo 28, i flussi di mezzi finanziari versati da una collettività pubblica al di fuori di un rapporto di prestazioni sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico. I contributi delle collettività pubbliche comportano pertanto una riduzione della deduzione dell'imposta precedente per il destinatario. Se i fondi provengono da persone fisiche o giuridiche private, si tratta di doni che non comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.
- L'articolo 37 prevede anche l'opzione per le prestazioni escluse dall'imposta eseguite all'estero e il relativo diritto alla deduzione dell'imposta precedente sul territorio svizzero.
- Il metodo delle aliquote saldo e quello delle aliquote forfettarie sono ora disciplinati in modo dettagliato nell'ordinanza agli articoli 72-93.
- Secondo l'articolo 10 le società holding esercitano un'attività imprenditoriale quando acquistano, detengono o alienano partecipazioni qualificate.
- La responsabilità sussidiaria del cessionario per l'IVA cedutagli con il credito fiscale è precisata agli articoli 23-25.

Il progetto d'ordinanza e il rapporto esplicativo sono scaricabili dal sito internet <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Vi invitiamo cortesemente a inviarci i vostri pareri entro **venerdì 9 ottobre 2009** all'indirizzo:

Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

Per domande o ulteriori chiarimenti è a vostra disposizione il signor Claude Grosjean (tel. 031 323 71 27, e-mail claud.grosjean@estv.admin.ch).

Vi ringraziamo anticipatamente della gradita collaborazione.

Con i migliori saluti.

Hans-Rudolf Merz
Presidente della Confederazione

Allegato:

Elenco dei destinatari della consultazione (i, f, t)